



Salvatore Gristina

PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI CATANIA

Ad integrazione di quanto già determinato dal diritto per le persone giuridiche pubbliche soggette all'Ordinario Diocesano.

Visto il can. 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

sentito il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici in data 20/05/2009;

con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'acquisto e l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 10.000,00;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o l'affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso degli immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati, offerte e diritti di ogni genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, adeguamento liturgico, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. ogni atto dispositivo relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. l'inizio, il subentro, la partecipazione o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività Onlus e/o di impresa sociale;
13. il contrarre debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche; la costituzione di fidi;

14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
15. l'assunzione di personale dipendente, la stipulazione di contratti per prestazioni anche aventi carattere occasionale nonché l'affidamento di incarichi a professionisti in merito alla progettazione e realizzazione di interventi sui beni culturali e di nuova edilizia di culto;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, nonché le transazioni;
17. la cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di locali nella disponibilità della persona giuridica, ed in specie di spazi e locali parrocchiali.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente. Ove occorra, dovranno eseguirsi le prescritte comunicazioni e/o richiedersi le necessarie autorizzazioni alle Pubbliche Amministrazioni competenti.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e alle Confraternite si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'ente si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13 e il n. 6, limitatamente alle ipotesi di cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.

Il presente decreto non si applica all'Opera Diocesana Assistenza che resta soggetta ai controlli canonici previsti dal Codice di Diritto Canonico, dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dallo Statuto.

Si ricorda che, in forza dell'art. 7, comma 5 dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense e dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l'efficacia degli atti nell'ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell'autorizzazione può comportare l'invalidità dell'atto, oltre che per l'ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso a carico dell'Ente e dei suoi amministratori.

Il presente decreto è "ad experimentum" e ad triennium.

Catania, 23 giugno 2009


+ *Antonio...*
ce. ufficio Paolo Puglisi
Arcivescovo ecclesiale